

PARTE SPECIALE "G"

Reati ambientali

1. I reati ambientali

I reati ambientali sono stati introdotti nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01 dal D.lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Successivamente la Legge 22 maggio 2015 n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015) ha esteso l'elenco delle fattispecie di reati ambientali previsti all'art. 25-undecies

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies sono le seguenti:

c.p. art 727-bis c.p. 733-bis D.Lgs. 152/06 art. 137	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE</p> <p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE</p> <p>Scarichi illeciti in acque reflue: Nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2)</p> <p>Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (comma 3).</p> <p>In relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'All.5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (PRIMO PERIODO). Superamento anche dei anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (SECONDO PERIODO). (comma 5)</p> <p>Non osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (comma 11)</p>
---	---

	Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (comma 13)
D.lgs. 152/06 Arts.255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis	<p>Gestione di rifiuti non autorizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abbandono di rifiuti (art.255) Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art.255-bis) Abbandono di rifiuti pericolosi (art.255-ter) Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuti, senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione per rifiuti non pericolosi (lettera a), e per rifiuti pericolosi (Art.256, co.1 lett.b) Gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (Art.256 co.3, primo periodo), gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate, anche in parte, a smaltimento di rifiuti pericolosi (Art.256 co. 3, secondo periodo); Effettuazione di attività di miscelazione rifiuti non consentite (violazione del divieto di cui all'art.187) (art.256, co. 5); Deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione del DPR 254/03 (art.256, co.6) Combustione illecita di rifiuti (art.256-bis) <p>Mancata Bonifica di siti inquinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242. (art.256, co. 1) Inquinamento di cui al comma 1 provocato da sostanze pericolose (art.256, co. 2).
D.lgs. 152/06 art. 257	<p>Falsificazione del Certificato di analisi di Rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto.
D.lgs. 152/06 art. 259, c. 1, 259-ter	<p>Traffico illecito di rifiuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter)
D.lgs. 152/06 art. 260 c. 1 e 2	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti ad alta radioattività (cessione, ricevimento, trasporto, importazione, esportazione, gestione abusiva di rifiuti con ingiusto profitto).</p>
D.lgs. 152/06 art. 260-bis	<p>Violazioni dolose e falsificazioni nell'ambito di utilizzo del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):</p> <ul style="list-style-type: none"> predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (comma 6) Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e (ove necessario) copia del certificato analitico (comma 7, 2 periodo); Uso durante il trasporto di rifiuti di un certificato contenente indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, 3 periodo);

	Trasporto di rifiuti con copia della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).
D.lgs. 152/06 art. 279, c.5	Violazioni in materia di emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
L. 7 febbraio 1992, n. 150	Commercio internazionale di animali/vegetali in via di estinzione: importazione, esportazione, trasporto, vendita, detenzione, esposizione di esemplari di specie in via di estinzione (Art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1); importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES (Art. 1 c. 2 e art. 2 c. 2); detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica (Art. 6 c. 4).
c.p. 3-bis, c. 1	Alterazione di certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette.
L. 28/12/1993, n. 549 art. 3 c. 6	Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'Ozono oltre la data consentita, ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali.
D.lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 8	Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.
D.lgs. 6 /11/2007, n. 202, art. 9	Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.
c.p. Art. 452 bis	Inquinamento ambientale
c.p. Art. 452 quater	Disastro ambientale
c.p. Art. 452 quinques	Delitti colposi contro l'ambiente
c.p. Art 452- sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
c.p. Art. 452 - octies	Circostanze aggravanti

2. I Rischi analizzati e le procedure di prevenzione dei reati

Nel corso dell'analisi preliminare alla presente stesura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in Sergen S.r.l., sono stati ritenuti applicabili i reati ambientali in quanto parzialmente ineliminabili nell'ambito dell'attività lavorativa aziendale.

Sono tuttavia da ritenere pressoché escludibili i seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti ad alta radioattività
- Commercio internazionale di animali/vegetali in via di estinzione
- Alterazione di certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte di navi.
- Mancata Bonifica di siti inquinati
- Falsificazione del Certificato di analisi di Rifiuti

- Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'Ozono oltre la data consentita, ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali.
- Disastro ambientale

Poiché la maggior parte dell'attività di Sergen S.r.l. si svolge presso le sedi operative di soggetti terzi, il rischio di commissione di reati ambientali è molto basso e unicamente riferibile all'attività svolta nella sede operativa di Viggiano.

Tuttavia, residuando comunque un rischio con riferimento ai reati di

- Gestione di rifiuti non autorizzata
- Violazioni dolose e falsificazioni nell'ambito di utilizzo del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
- Inquinamento ambientale
- Violazioni in materia di emissioni in atmosfera
- Delitti colposi contro l'ambiente
- Combustione illecita di rifiuti (art.256-bis)

Nella sede operativa di Viggiano vengono gestite e smaltite alcune tipologie di rifiuti pericolosi (olio, batterie, stracci contaminati da olio).

Attività di stoccaggio dei rifiuti

All'interno dello stabilimento di Viggiano è stato costituito un reparto, chiuso a chiave, dedicato all'aera rifiuti. L'olio è custodito in un feed (un contenitore di plastica) il quale è allocato all'interno di apposite vasche di contenimento.

Nella medesima area, ma separati dai rifiuti pericolosi con i quali non entrano mai in contatto, sono stoccati i rifiuti non pericolosi.

Attività di smaltimento dei rifiuti

Gli olii così come gli altri rifiuti pericolosi (filtri dell'aria e filtri dell'olio) vengono smaltiti da ditte specializzate in quella tipologia di rifiuto. Tali ditte si occupano, altresì, dello svuotamento, per aspirazione, delle vasche di contenimento degli olii.

E' stato introdotto in azienda un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 mediante il quale assicurare il costante rispetto delle normative in materia.

L'intera struttura del sistema di gestione per la salute e sicurezza deve essere considerata pertanto parte integrante del presente Modello Organizzativo.

3. Aspetti procedurali generali e sanzionatori:

Al fine di assicurare adeguati e specifici presidi volti a prevenire la commissione dei reati in commento è previsto che:

- (i) siano tassativamente rispettati gli obblighi di legge in fatto di tutela ambientale e siano conseguentemente nonché tempestivamente recepiti anche eventuali obblighi derivanti da future modificazioni delle normative in materia.
- (ii) Il rispetto delle corrette prassi e procedure relative alla prevenzione dei reati ambientali sia da considerare prioritario nello svolgimento di qualunque attività operativa (progettazione dei prodotti, produzione, immagazzinamento, spedizione ecc.).
- (iii) Sia strutturato e mantenuto aggiornato un efficace sistema di deleghe e procure, tale da consentire in ogni momento:
 - L'individuazione certa del datore di lavoro, responsabile per ogni sito e/o singola area o attività aziendale;
 - Siano identificati i dirigenti delegati e sub-delegati incaricati di garantire un adeguato presidio e controllo di tutte le attività operative e di processo nonché di permeare l'intera organizzazione della necessaria cultura della prevenzione dei reati ambientali e dell'inquinamento, nella piena volontà dell'azienda di assicurare il rispetto delle normative vigenti e tutelare adeguatamente

l'ambiente;

- Siano attribuiti i necessari poteri di spesa atti a garantire che eventuali interventi di riduzione e/o contenimento dei rischi per l'ambiente siano efficacemente e tempestivamente attuati, in accordo alle normative di riferimento, alle policy aziendali in materia e alle risultanze delle analisi e valutazione dei rischi ambientali.
- (iv) L'Organismo di Vigilanza abbia accesso, durante le attività di audit e/o sulla base di specifiche richieste e/o segnalazioni, a qualunque area o reparto degli stabilimenti produttivi e delle aree di immagazzinamento/spedizione, nonché a ogni documentazione di legge o di sistema al fine di eseguire, a campione o puntualmente, specifici controlli sul rispetto delle previsioni della presente Parte Speciale e/o nella documentazione collegata, sopra riportata. L'opera di monitoraggio e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza risulti correlata e collegata all'attività di sorveglianza, controllo, verifica e audit svolta primariamente dagli organi interni competenti nonché dall'Organismo incaricato della Certificazione dei sistemi di gestione ambientale.
- (v) Siano tempestivamente segnalati all'Organismo di Vigilanza eventuali incidenti e mancati incidenti di carattere grave o riscontri di gravi violazioni in materia ambientale.
- (vi) Siano periodicamente riferiti all'Organismo di Vigilanza, mediante riporto nel corso delle attività di audit e/o mediante specifici prospetti riepilogativi, eventuali incidenti con possibili conseguenze non gravi in relazione alla tutela ambientale e/o riscontri di violazioni di carattere non irrilevante in materia di prevenzione dell'inquinamento e/o del danneggiamento ambientale.
- (vii) Sia sanzionato, secondo le previsioni sopra descritte al punto 6 della parte generale del presente Modello, chiunque non adempia agli obblighi in materia di tutela ambientale previsti dalla normativa cogente e/o dal codice etico e/o che non rispetti quanto previsto nella presente parte speciale e nella documentazione collegata, sopra riportata.



